

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo (in presenza)	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini (in videoconferenza)	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri (in presenza)	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani (in videoconferenza)	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista (in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione (in presenza)	Consigliere
- Avv. Maria Croce (in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Roberto De Rosa (in presenza)	Consigliere
- Avv. Laura Di Tillio (in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Monica Galasso (in presenza)	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano (in presenza)	Consigliere
- Avv. Alba Ronca (in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona (in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone (in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini (in presenza)	Consigliere

o o o

L'anno **2020**, il giorno **22** del mese di **ottobre**, alle ore **17,30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara convocato presso la sede dell'Ordine, con facoltà per i Consiglieri di partecipare in videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- ORE 18,00
- 3) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 18,10
- 4) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 18,20
- 5) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 18,30
- 6) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 18,40
- 7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 18,50
- 8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 19,00
- 9) CONVOCAZIONE AVV. * EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 19,10

- 10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
ORE 19,20
- 11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
ORE 19,30
- 12) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 13) DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE TRIBUNALE DI PESCARA: OSSERVAZIONI
- 14) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA)
- 15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)
- 16) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 17) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)
- 18) DOTAZIONI TECNICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO)
- 19) LEGGE EQUO COMPENSO - NATURA GIURIDICA DELLE ASL
- 20) SEGNALAZIONE CASSA FORENSE INADEMPIMENTI INVIO MODD. 5/2016- 5/2017 - 5/2018
- 21) OPINAMENTI
- 22) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE
- 23) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)
- 24) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)
- 25) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)
- 26) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)
- 27) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) **LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE**
Letto il verbale della seduta precedente (15/10/2020), il Consiglio l'approva.
- 2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**
 - a) Il Presidente rende noto che in data odierna il Tribunale di Pescara, verificato che presso gli sportelli delle cancellerie accede con sempre maggiore frequenza utenza priva della prenotazione e senza ragioni di urgenza, determinando assembramenti vietati dalla attuale normativa, ha trasmesso per conoscenza l'invito ai direttori di cancelleria a dare

disposizioni e vigilare affinché il servizio non venga reso a chi è privo di prenotazione, salvo che nella fascia finale dell'orario di sportello nel numero contingentato già stabilito per le urgenze. Il Consiglio ne prende atto e dispone l'invio di una lettera informativa con la quale si richiamino gli iscritti al rispetto dell'accesso previa prenotazione.

b) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha trasmesso la convocazione del Comitato per la formazione dell'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti in materia penale per il giorno 11/11/2020, ore 10.00. Il Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Schiona a partecipare alla riunione.

c) Il Presidente rende noto che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila, con pec del 21/10/2020, ha richiesto il parere previsto dall'art. 75 del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (circolare n. P 14858 del 28/07/2015 e successive modificazioni e integrazioni) per la conferma nel secondo quadriennio delle funzioni semidirettive della dott.ssa Maria Michela Di Fine, Presidente di Sezione del Tribunale di Pescara. Il Consiglio esprime parere favorevole.

d) Il Presidente rende noto che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila, con pec del 21/10/2020, ha richiesto il parere previsto dall'art. 75 del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (circolare n. P 14858 del 28/07/2015 e successive modificazioni e integrazioni) per la conferma nel secondo quadriennio delle funzioni semidirettive del dott. Carmine Di Fulvio, Presidente di Sezione del Tribunale di Pescara. Il Consiglio esprime parere favorevole.

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 20/10/2020, ha notificato la decisione n. */2020 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE nei confronti dell'Avv. * con la quale è stato deliberato non esservi luogo a provvedimento disciplinare. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della decisione.

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 20/10/2020, ha notificato la decisione n. */2020 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere all'Avv. * la sanzione disciplinare dell'avvertimento. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della decisione.

Alle ore 18,24 si disconnette il Cons. Cipriani.

g) Il Presidente rende noto che in data 21/10/2020 è pervenuto dall'Avv. * un esposto disciplinare nei confronti dell'Avv. * e dell'Avv. * del Foro di Roma. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'Avv. * ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

Alle ore 18,30 si ricollega il Cons. Cipriani.

h) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha trasmesso per conoscenza la nota di riscontro alle comunicazioni del sig. * relative ai rapporti intercorsi con l'Avv. *, suo difensore nella causa civile R.G. */2011 dinanzi al Tribunale di Treviso. Il Consiglio ne prende atto.

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso il Protocollo di Intesa per l'avvio del processo civile telematico presso la Corte di Cassazione, sottoscritto tra il Ministero della Giustizia, la Corte Suprema di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione,

l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense. Il Consiglio ne prende atto.

j) Il Presidente rende noto che l'OCF ha trasmesso con e-mail rispettivamente in data 16 e 19 ottobre 2020 la convocazione e l'integrazione dell'odg dell'assemblea del 23 e 24 ottobre 2020. Il Consiglio ne prende atto.

k) Il Presidente rende noto che la Regione Abruzzo – Dipartimento Lavoro-Sociale ha comunicato l'istituzione di una Rete Regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Al fine di procedere alla costituzione di un *tavolo tecnico operativo* ha richiesto l'indicazione di un referente in rappresentanza dell'Ordine e di fornire eventuali *osservazioni, correzioni e/o integrazioni alla bozza del protocollo di intesa*. Il Consiglio, condividendo la bozza dello "Schema di protocollo di intesa per la realizzazione del sistema regionale di contrasto della violenza di genere", con particolare riferimento alle proposte indicate per l'Ordine degli Avvocati, delega quale referente il Cons. Segretario Terreri e dispone che ne sia data comunicazione.

l) Il Presidente rende noto che la Procura della Repubblica di Pescara ha inviato ha richiesto l'autorizzazione all'entrata e uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya per l'Isp. Sup. * e per il Mar. Ord. *, addette al Gruppo Anti Violenza della Procura. Il Consiglio dispone in conformità e manda alla Segreteria per la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

m) Il Presidente rende noto che è stato possibile in più occasioni riscontrare il verificarsi di assembramenti a causa del fatto che taluni Magistrati, e segnatamente i Dott.ri *, *, * e * salvo altri, non ritengano di fissare le udienze *ad horas*.

Il Consiglio delibera di invitare il Presidente del Tribunale a voler intervenire allo scopo di assicurare che tutti i Magistrati si attengano all'invito a voler fissare gli orari delle udienze ed inviarne comunicazione con idoneo preavviso.

3) **CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12**

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

4) **CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12**

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

5) **CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12**

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

6) **CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12**

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

9) CONVOCAZIONE AVV. * EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale l'Avv. * chiede un differimento della convocazione odierna relativa al procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per problemi familiari, rinvia la comparizione al 19/11/2020 alle ore 19,00.

Il Consiglio, inoltre:

visto l'avviso di "mancata consegna" della pec inviata all'Avv. * per la sua convocazione relativa al procedimento ex art. 29, comma 6, L. 247/12;

attesa la conversione del D.L. 16/07/2020, n. 76 in Legge 11/09/2020, n. 120 con la conseguente integrale sostituzione del comma 7 bis dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008;

considerato che gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

delibera di inviare all'Avv. * una diffida ad adempiere entro trenta giorni, con avvertenza che, in mancanza, l'Ordine comminerà la sanzione della sospensione dell'iscrittura fino all'avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

12) CONVOCAZIONE AVV. * EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

13) DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE TRIBUNALE DI PESCARA: OSSERVAZIONI

Il Consiglio, vista la comunicazione del Presidente del Tribunale di Pescara avente ad oggetto "Adeguati elementi di valutazione relativi al Documento

Organizzativo Generale per la predisposizione della Segnalazione tabellare di organizzazione dell'ufficio per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art. 14 Circ. CSM 10502/20), delibera di affidarne la valutazione ai Cons. Calista, Croce e Ronca per la materia Penale, al Cons. Giordano per la materia delle Esecuzioni e Fallimenti, ai Cons. De Rosa e Corcione per il Civile ed al Vice Pres. Sabatini per la materia Lavoro.

Alle ore 18,55 si disconnette il Cons. Tambone.

14) **FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA)**

ACCREDITAMENTI

-Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta del * di accreditamento dell'incontro di studio “*” che si terrà il 30 ottobre 2020 dalle 14,00 alle ore 17,00, in modalità FAD, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams Meeting dell'Università G. d'Annunzio di Pescara;

udito il Cons. relatore;

verificato che trattasi di evento non riconducibile alla deroga di cui alla delibera CNF 20/04/2020;

delibera di invitare l'associazione a rivolgere l'istanza di accreditamento al CNF e di dare divulgazione all'evento con lettera informativa all'esito dell'acquisizione della locandina recante la dicitura “evento in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense”.

-Il Consiglio,

con riferimento al corso “Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza”, accreditato su istanza della Fondazione Forum Aterni dal CNF con delibera in data 03/02/2020 con il riconoscimento di n. 20 crediti formativi per ciascun modulo;

considerato che il corso, iniziato il 07/02/2020, è stato successivamente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria ed è ripreso in modalità FAD con incontri formativi che si concluderanno il 28 novembre 2020 quanto al I modulo;

letta la comunicazione con la quale la Fondazione Forum Aterni chiede che i crediti attribuiti dal CNF con delibera del 03/02/2020 siano convertiti in crediti con modalità FAD, ai sensi e per gli effetti della delibera CNF n. 193 del 20/04/2020;

udito il Cons. relatore;

vista la delega all'accREDITAMENTO conferita dal CNF;

valutata la sussistenza dei requisiti;

delibera di accreditare l'evento riconoscendo 20 crediti formativi in materia di diritto commerciale, con onere a carico della Fondazione di predisporre sistemi che consentano la verifica della effettività della partecipazione.

ESONERI

Il Consiglio, esaminata l'istanza ed i documenti ad essa allegati, udito il relatore, delibera di dispensare l'Avv. * dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014 e dell'art. 17 del Regolamento integrativo per la formazione permanente del COA come segue:

relativamente all'anno 2020, esonero parziale al 50% dal 05/10/2020 al 31.12.2020;

relativamente al triennio 2021/2023, esonero parziale al 50% dal 01/01/2021 al 05/10/2023.

VARIE

Il Consiglio,

vista la delibera 18/02/2020 con la quale la Commissione Formazione ha accreditato l'evento dal titolo "Patrimonio edilizio italiano: le criticità diventano opportunità", previsto per i giorni 07/08-03-2020, la prima giornata dalle ore 08:30 alle ore 18:30 e la seconda dalle ore 8.30 alle ore 13:30, presso La Sala Riunioni delle Terrazze Roof Garden in Pescara, attribuendo complessivi 8 crediti, di cui 5 per la giornata del 7/3/2020 e n. 3 per la giornata dell' 8/3/2020, in materia di diritto civile;

letta l'e-mail in data 20/10/2020 con la quale lo Studio Pagliara comunica che l'evento, rinviato causa Covid, si terrà in modalità FAD nei giorni 30 ottobre, 6-13-20-27 novembre 2020 su piattaforma GO TO WEBINAR che consente sia il monitoraggio dei presenti che del tempo di collegamento degli stessi oltre che del livello di attenzione,

verificato che trattasi di evento non riconducibile alla deroga di cui alla delibera CNF 20/04/2020;

delibera di invitare l'associazione a rivolgere l'istanza di accreditamento al CNF e di dare divulgazione all'evento con lettera informativa come da locandina pervenuta in data odierna, recante la dicitura "evento in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense".

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio, udito il relatore, prende atto della comunicazione della dott.ssa * di interruzione della pratica dal 1 al 15 ottobre 2020 nonché di prosecuzione del tirocinio con il nuovo dominus, Avv. *. Il Consiglio ne prende atto.

16) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI – DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati la dott.ssa Di Luzio Mara;
- b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Sabatini Vanessa,

come da separati e distinti provvedimenti;

- c) cancellare dall'Albo degli Avvocati - sezione speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali presso gli enti pubblici l'Avv. * con decorrenza dal 01/10/2020, invitando lo stesso alla restituzione del badge per l'ingresso al Palazzo di Giustizia e del tesserino avvocato.

17) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)

RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. *, il quale chiede:

"...se il difensore può correttamente assumere un incarico da un amministratore di condominio per l'opposizione alla richiesta di revoca del medesimo amministratore, su istanza di un singolo condomino, nel caso in cui il difensore abbia precedentemente assistito il condominio per

il recupero di oneri condominiali contro soggetti diversi rispetto a colui che propose l'istanza di revoca dell'amministratore."

- udita la relazione dei Consiglieri Cipriani, Corcione e Schiona;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno evidenziare che nel giudizio di revoca dell'amministratore promosso da un condomino "*l'interessato legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio (Cass. n. 23955 del 22/10/2013)*"(Cass. n. 9348/2017).

Tale precisazione appare utile dovendosi, in questa sede, individuare un potenziale conflitto di interessi (art. 24 CDF) in cui potrebbe incorrere l'avvocato del Condominio che si veda conferire mandato dall'Amministratore per essere difeso in un giudizio di revoca dello stesso.

Nel suddetto giudizio, l'amministratore resisterebbe personalmente e non in qualità di rappresentante del Condominio; peraltro il richiedente evidenzia che il singolo condomino (che ha intrapreso l'azione giudiziaria contro l'amministratore) non sarebbe stato tra i destinatari dell'ingiunzione di pagamento in favore del condominio, oggetto del precedente mandato dell'avvocato.

Tuttavia detta circostanza, avuto riguardo alla natura di ente di mera gestione del Condominio, non è dirimente dal momento che il singolo condomino va, comunque, considerato parte sostanziale del rapporto di mandato che si instaura tra l'amministratore ed il condominio.

A ciò si deve aggiungere che per pacifica giurisprudenza "*il provvedimento camerale relativo alla istanza di nomina o di revoca dell'amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini...è finalizzato soltanto alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio ad una sua corretta amministrazione.*" (Cass. 11.10.2018, n. 25336).

Alla luce di quanto sopra, appare presumibile, quindi, che qualora l'avvocato del condominio accettasse il mandato per difendere l'amministratore nel giudizio di revoca di quest'ultimo, ad avviso del Consiglio violerebbe i canoni deontologici sanciti dagli artt. 24 e 68 CDF.

In primo luogo, l'avvocato, così operando, assumerebbe un incarico contro una parte precedentemente assistita, circostanza quest'ultima, come detto, disciplinata dall'art. 68 CDF che ai primi 3 commi stabilisce:

"1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

La ratio dell'art. 68, co. 1, C.D.F. va ricercata, secondo il C.N.F., "*nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né*

opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinda anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto” (CNF, sentenza del 21 novembre 2017, n. 180).

Di poi, l'art. 24 CDF (“Conflitto di interessi”) al 3° comma prevede che “*Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.*”.

Tutto ciò premesso, sebbene l'oggetto del nuovo incarico sarebbe del tutto estraneo a quelli espletati in precedenza, la natura della controversia che andrebbe ad instaurarsi tra il condominio e l'amministratore fa apparire possibile da parte del professionista l'utilizzo di notizie acquisite durante i precedenti mandati e ciò in violazione di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 68 CDF, con conseguente insorgere in capo all'avvocato di un conflitto d'interessi (anche solo potenziale) con l'ex cliente condominio.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza richiamata e da quanto sancito dagli artt. 24 e 68 CDF, il Consiglio ritiene di esprimere parere non favorevole all'accettazione da parte del richiedente dell'incarico volto alla difesa dell'amministratore nel giudizio di revoca di quest'ultimo.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

Dispone che il presente parere venga pubblicato sul sito dell'Ordine.

18) DOTAZIONI TECNICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO)

Il Consiglio dispone che il presente argomento venga trattato nella prossima seduta.

19) LEGGE EQUO COMPENSO – NATURA GIURIDICA DELLE ASL

Il Consiglio, udito il Cons. Cipriani, delibera di incaricare il gruppo di lavoro sull'equo compenso e la commissione Rapporti con le Istituzioni dello studio circa l'applicabilità della Legge regionale sull'equo compenso alle ASL e circa le possibili future iniziative e di riferirne in una prossima seduta.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

27) VARIE ED EVENTUALI

- a) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. tesoriere, ritenuta la necessità di provvedere alla contabilizzazione dell'avvenuto pagamento delle fatture sulla piattaforma dei crediti commerciali in modalità manuale al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 867, L. 30/12/2018, n. 145; rilevato il rilevante numero di fatture da "lavorare" riferite agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 che impegnerebbe gli uffici di segreteria in attività non compatibile con lo svolgimento dei servizi da rendere agli iscritti, ritenuto che per l'anno 2021, al fine di evitare il ripetersi di tale inconveniente è necessario predisporre adeguata modifica del sistema di contabilizzazione dei pagamenti, delibera di incaricare il tesoriere di chiedere il preventivo per la predetta attività di contabilizzazione manuale con specifica individuazione dei tempi di evasione dell'incarico al consulente dott. Giuseppe Toletti, ove disponibile, nonché di richiedere alla DCS Software che fornisce all'Ordine il programma di fatturazione elettronica l'adeguamento del predetto al fine di automatizzare la registrazione dei pagamenti.
- b) Il Consigliere Tesoriere riferisce che risulta accreditata dalla Cassa Forense la somma di € 8.650,00 pari al 25% del progetto di cofinanziamento e che, alla data del 21/10/2020, risultano n. 120 iscritti all'Ordine ed alla Cassa Forense che si sono sottoposti al test sierologico presso il Laboratorio di Analisi Carboni. Il Consiglio, preso atto, delibera di dare mandato al tesoriere per il pagamento di quanto dovuto al Laboratorio Carboni non appena perverrà la relativa fattura.

Alle ore 20,05 si disconnette il Cons. Cipriani.

20) **SEGNALAZIONE CASSA FORENSE INADEMPIMENTI INVIO MODD. 5/2016- 5/2017 – 5/2018**

Il Consiglio,

letta la segnalazione in data 16/10/2020 pervenuta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense contenente i nominativi dei professionisti inadempienti all'invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui all'art. 9 della legge 141/1992, che ha sostituito il quinto comma dell'art. 17 L. 20/09/1980 n. 576, e all'art. 10 del Regolamento dei contributi, relativamente dei Modelli 5/2016, 5/2017 e 5/2018;

delibera di aprire il procedimento di sospensione e di convocare gli iscritti di seguito indicati, seguendo l'ordine alfabetico, con il seguente calendario:

03/12/2020 ore 17.30 *, ore 17.40 *, ore 17.50 *, ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 *.

10/12/2020 ore 17.30 *, ore 17.40 *, ore 17.50 *, ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 *.

17/12/2020 ore 17.30 *, ore 17.40 *, ore 17.50 *, ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 *.

Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere Segretario.

Manda alla segreteria per le comunicazioni agli interessati.

-Considerato altresì che l'omesso invio della comunicazione obbligatoria costituisce di per sé ipotesi di illecito disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Codice Deontologico e del primo periodo dell'articolo citato;
delibera

l'invio al CDD della nota della Cassa Forense richiamata in premessa e del presente verbale agli avvocati di seguito indicati per le discolpe ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14:

- * (Mod. 5/2017)
- * (Mod. 5/2017)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2017)
- * (Mod. 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2018)
- * (Mod. 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2017)
- * (Mod. 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016)
- * (Mod. 5/2017)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2018)
- * (Mod. 5/2017)
- * (Mod. 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017)
- * (Mod. 5/2016)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018)
- * (Mod. 5/2018)
- * (Mod. 5/2018)
- * (Mod. 5/2017)
- * (Mod. 5/2016, 5/2018)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Alle ore 20,16 il Cons. Schiona si disconnette.

21) **OPINAMENTI**

Nulla da deliberare.

22) **MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE**

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell'argomento all'esito delle notizie richieste alla Camera di Conciliazione circa il numero e la natura delle mediazioni relative agli anni 2018 e 2019.

23) **PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)**

Il Consiglio, letta la proposta di convenzione pervenuta dal negozio di abbigliamento *, ne rinvia l'esame alla prossima seduta.

24) **ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)**

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, la dichiara inammissibile perché l'istante risulta già ammesso al patrocinio dello Stato con delibera del 10/09/2020 per un procedimento di separazione personale giudiziale nei confronti della sig.ra *.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, rilevato che l'istante non ha provveduto

all'integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,23 escono dall'aula i Cons. Zuccarini e Giordano.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, delibera di dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla domanda giudiziaria da introdurre. Invero, la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio n. */2020 è riferita ad un Ricorso ex art. 99 DPR 115/2002 ed art. 14 D.lvo n. 150/2011 nel quale il Sig. * chiede al Presidente del Tribunale di Pescara la revoca del Decreto di inammissibilità al patrocinio a spese dello Stato al medesimo comunicato in data 09.08.2020 dalla Commissione per il gratuito patrocinio istituita presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. Orbene, le norme che disciplinano il procedimento di ammissione al gratuito patrocinio nel processo tributario sono indicate nel Capo VIII del Titolo IV del D.p.r. 115/02 (art. da 137 a 141) secondo le quali presso ogni Commissione tributaria è costituita una commissione del gratuito patrocinio (art. 138), unica chiamata a "svolgere le funzioni che gli art. 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono in modo ripartito al consiglio dell'ordine degli avvocati ed al magistrato competente" (art. 139). Vi è, pertanto, per Legge una competenza giurisdizionale specifica ed

esclusiva della Commissione per il gratuito patrocinio istituita presso le Commissioni Tributarie a decidere sulle relative istanze proposte nell'ambito del processo tributario. Il citato art. 139 stabilisce, inoltre, che *"l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o compete a conoscere il merito"*. Nè può trovare applicazione nel caso di rigetto della detta istanza da parte della Commissione GP tributaria il procedimento di opposizione previsto dall'art. 99 DPR 115/02, inserito nel Titolo II capo IV del medesimo DPR, secondo il quale *"Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art. 97, davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto"*, a ciò ostandovi la stessa norma. L'art. 137 DPR stabilisce, infatti, che: *"Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo"*. Si evidenzia, quindi, che le norme della Parte III richiamate dal procedimento di ammissione in ambito tributario, e cioè titoli I (da art. 74 ad art. 89) e IV (da art. 119 a art. 141) non riguardano il Titolo II nel quale è compreso l'art. 99, che analogicamente non può trovare applicazione estensiva ad esse, con la conseguenza che l'opposizione avverso il decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato emanato dalla Commissione tributaria non può essere proposta dinanzi al Presidente del Tribunale civile ordinario. La manifesta infondatezza delle ragioni in fatto ed in diritto della domanda sottesa alla richiesta di ammissione, rendono, di conseguenza, inammissibile l'istanza n. */2020 proposta nell'interesse del *.

Alle ore 20,25 rientrano in aula i Cons. Zuccarini e Giordano.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la sig.ra *, proprietaria e conducente dell'autovettura * e la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo

Alle ore 20,28 escono dall'aula il Presidente ed il Cons. Zuccarini.

Assume la presidenza il Cons. De Rosa.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della * (con sede a * costituita il *) depositata in data 30/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, lette le precisazioni fornite dall'istante ed esaminata la documentazione integrativa pure allegata, rilevato che la Cooperativa seppure a mutualità prevalente, risulta sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, e ritenuto pertanto che trattasi di soggetto richiedente non immediatamente riconducibile a quelli previsti dall'art. 119 D.P.R. n. 115/2002, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, dichiara inammissibile l'istanza, precisando tuttavia che la stessa potrà essere riproposta direttamente al Giudice competente ex art. 126, comma 3, D.P.R. cit., anche al fine di valutare l'eventuale applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 144 che disciplina l'ammissione al beneficio del PSS in caso di fallimento.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Roberto De Rosa

Alle ore 20,35 rientrano in aula il Presidente ed il Cons. Zuccarini.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della * (con sede a * costituita il *) depositata in data 30/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, lette le precisazioni fornite dall'istante ed esaminata la documentazione integrativa pure allegata, rilevato che la Cooperativa seppure a mutualità prevalente, risulta sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, e ritenuto pertanto che trattasi di soggetto richiedente non immediatamente riconducibile a quelli previsti dall'art. 119 D.P.R. n. 115/2002, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, dichiara inammissibile l'istanza, precisando tuttavia che la stessa potrà essere riproposta direttamente al Giudice competente ex art. 126, comma 3, D.P.R. cit., anche al fine di valutare l'eventuale applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 144 che disciplina l'ammissione al beneficio del PSS in caso di fallimento.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di modifica delle condizioni di separazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., precisando che sebbene l'istante sia stata già ammessa al patrocinio a spese dello stato per una domanda di separazione giudiziale, tuttavia si torna a formulare un provvedimento di ammissione, in considerazione del tempo

trascorso e del vaglio attuale sui requisiti reddituali, nonché di non manifesta infondatezza della domanda.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da sinistro stradale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro l'* ed il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di appello avverso sentenza del Giudice di Pace dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di impugnazione di verbale dell'* dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per responsabilità genitoriale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. per accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per perdita di possesso dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex 156 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. di opposizione a sfratto per morosità con domanda riconvenzionale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di separazione personale consensuale proposta dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze n. 2020/* e * della sig.ra * (nata a * il *) depositate in data 16/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti

di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per atp medica dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di divisione ereditaria dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di intimazione di sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze n. 2020/* e * della sig.ra * (nata a * il *) e del sig. * (nato a * il *) depositate in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento di somma dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento di somme dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 2020/* R.G. per la modifica delle condizioni di separazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. possessorio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

25) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

Nulla da deliberare.

26) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Nulla da deliberare.

Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo